



COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 27/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2023: MODIFICHE/INTEGRAZIONI PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DEL 18 GENNAIO 2022 N. 15/2022/R/RIF “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA).

L'anno 27/04/2023, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 18:00 , nella SALA CONSILIARE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	CIAVATTA CLAUDIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	VARRIALE FABRIZIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	SOLDATELLI PIETRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	BACCHIOCCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12	POLICI NICOLA ALBERTO	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	FEDERICI ALESSIA	CONSIGLIERE	ASSENTE

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2023: MODIFICHE/INTEGRAZIONI PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DEL 18 GENNAIO 2022 N. 15/2022/R/RIF “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA).

Il Sindaco F. Vita illustra il punto all’ordine del giorno quindi dà la parola al **Responsabile del Settore Tributi, dott.ssa M. L. Torri** presente in aula che illustra nel dettaglio la proposta chiarendo gli aspetti essenziali.

Il cons.re com.le P. Soldatelli ringrazia la dott.ssa Torri per le spiegazioni fornite sulla proposta in discussione.

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente del Consiglio mette a votazione il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018 in recepimento dei principi sull’economia circolare di matrice europea, ha determinato una profonda revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale o T.U.A.), intervenendo sulla definizione (183 del D. Lgs. 152/2006) e sulla classificazione dei rifiuti (art. 184 del D. Lgs. 152/2006), sulle definizioni in materia di imballaggi (art. 218 del D. Lgs. 152/2006), eliminando ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani (art. 198, D.Lgs. 152/2006);

CHE, a tal fine, il Comune ha già recepito nel Regolamento TARI, approvato ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 639 e ss. della legge n.147/2016, le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 116/2020;

Considerato che, allo stato, in ragione delle continue innovazioni normative relative alla disciplina dei rifiuti, è necessario approvare le modifiche al Regolamento TARI che contenga, altresì, una sistemazione organica delle disposizioni e l’eliminazione di statuizioni già superate;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dal primo comma dell’articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Tenuto, inoltre, conto che:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni

sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- la predetta disposizione contempla tra le funzioni dell’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
 - la *“definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi”* (lettera b);
 - la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lettera c);

Atteso che, con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il “Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con efficacia a partire dal 1° gennaio 2023 (art. 1, Delib. 15/2022 cit.); Rilevato che le disposizioni contenute nel TQRIF devono essere recepite nel Regolamento TARI entro i termini stabiliti dalla legge a valere per l’anno 2023;

Preso atto che:

- per poter garantire il regolare svolgimento del servizio rifiuti, finanziato dai ricavi provenienti dal pagamento della TARI, è necessario dare attuazione alle disposizioni immediatamente applicabili della Delibera n. 15/2022 di ARERA ed è quindi necessario recepire le nuove previsioni introdotte dalla citata Delibera 15/2022;
- l’articolo 5.1 dell’Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 stabilisce che *“L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.”*;

Considerato che:

- l’articolo 1 dell’allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *“Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- la Regione Lazio, ai sensi del c. 7 dell’art. 200 D. Lgs. 152/2006, ha adottato un modello alternativo al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, lasciando agli Enti Locali la libera scelta di organizzare il servizio in forma separata o congiunta;
- l’Amministrazione Comunale di Nepi è identificata come Ente Territorialmente Competente (ETC);

Preso atto che il Comune di Nepi con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.05.2022 ha individuato ai sensi dell’art. 3.1 della Delibera ARERA n. 15/2022 lo schema II della matrice regolatoria indicata nell’art. 3 dell’allegato A (TQRIF) in considerazione degli standards di qualità contrattualizzati;

Rilevato, pertanto, di dover procedere con l’adeguamento del Regolamento TARI alle disposizioni contenute nell’allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 e nella Carta della qualità adottata con Delibera di Giunta Comunale num. 148 del 29.12.2022.

Ritenuto quindi:

- di modificare l’articolo 10 sostituendo i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- di modificare l’articolo 11 inserendo i commi 6 e 7;
- di modificare l’articolo 28 nella intitolazione dello stesso e di sostituire i commi 1, 2 e 3 con i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

- di modificare l'articolo 29 nella intitolazione dello stesso e di sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- di modificare l'articolo 33 nella intitolazione dello stesso e di sostituire i commi 1, 2 e 3 con i commi 1, 2, 3 e 4;
- di inserire l'articolo 34 con i commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- di modificare l'articolo 36 nella intitolazione dello stesso e di inserire il comma 2;
- di modificare l'articolo 39 nella intitolazione dello stesso e di sostituire il comma 1 con i commi 1, 2, 3 e 4;
- di inserire l'articolo 40 con il comma 1;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 19.04.2023 acquisito al prot.com.le in data 20.04.2023 con nr. 8765, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Vista la Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 15 gennaio 2022;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di integrare il vigente "*Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) per effetto del recepimento di disposizioni della Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approvato con la Delibera C.C. n. 23 del 26.05.2022* e alle disposizioni contenute nella Carta della qualità del servizio adottata con Delibera di Giunta Comunale num. 148 del 29.12.2022, come segue:

Art. 10. Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 9 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno due (2) anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione dell'operatore privato da presentare tramite PEC al Comune. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
 7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
 8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate al recupero.
 9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico alla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo, almeno trenta (30) giorni dalla scadenza, formalmente tramite PEC al Comune, con effetti a decorrere dalla comunicazione, fatta salva ogni specifica pattuizione con il soggetto Gestore della raccolta per l'organizzazione del servizio conseguente al rientro del conferimento al servizio pubblico.

Art. 11. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

<i>Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo</i>	<i>Riduzione della quota variabile del tributo</i>
<i>Fino a 2 kg/mq</i>	<i>10%</i>
<i>Da 2 kg/mq a 5 kg/mq</i>	<i>20%</i>
<i>Da 5 kg/mq a 10 kg/mq</i>	<i>30%</i>

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenti annualmente al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
 6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 3 comporta la perdita del diritto alla riduzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza del diritto alla riduzione, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
 7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate al riciclo.

Art. 28. Dichiarazione TARI e attivazione, variazione e cessazione del Servizio

1. Il soggetto passivo della Tassa ha l'obbligo di dichiarare al Comune l'inizio dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree entro trenta (30) giorni solari successivi all'inizio del possesso e della detenzione, compilando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La Dichiarazione ha anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, secondo quanto stabilito nell'articolo 6 e ss. dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 15/2022. In caso di omessa presentazione della dichiarazione entro il termine di cui sopra, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35 del presente Regolamento.
2. La Dichiarazione può essere inoltrata a mezzo posta, fax, e-mail o mediante sportello fisico e online, se attivato, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
4. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
5. Il modulo di dichiarazione di occupazione TARI e di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
6. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Comune rinvia alla apposita sezione del sito internet istituzionale in cui sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere anche fornite su richiesta dell'utente in copia cartacea.
7. Le risposte inviate dal Comune alle richieste di attivazione del servizio riportano i seguenti elementi minimi:
- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente e il codice utenza;
 - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
8. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui il possesso o la detenzione dell'immobile hanno avuto inizio, come indicato nella richiesta dell'utente. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tassa rimangono invariate. In caso contrario il soggetto passivo è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
9. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e ogni altro elemento incidente sulla determinazione del tributo.
10. La Dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal soggetto passivo entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è determinata la cessazione dell'utenza, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa cessazione, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario cui il bene sia stato restituito. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine suddetto di 90 giorni, essa ha effetto dalla data di presentazione.
11. Se la variazione comporta un incremento dell'importo da addebitare al soggetto passivo essa produce sempre i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione.
12. Le dichiarazioni di variazione o di cessazione dell'utenza ai fini della Tassa rifiuti hanno anche valore di comunicazioni di variazione o di cessazione del servizio.
13. Il modulo di dichiarazione di cessazione/variazione della TARI contiene i seguenti campi obbligatori:
- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

14. Le risposte inviate dal Comune alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio riportano i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o la cessazione del servizio.
15. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 5.
16. Ai fini del computo dei termini, la data di invio della dichiarazione è:
 - a) per le dichiarazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, quella risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Comune;
 - b) per le dichiarazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - c) per le dichiarazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di invio della dichiarazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata;
17. La data di ricevimento della dichiarazione è:
 - a) per le richieste e le dichiarazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Comune;
 - b) per le richieste e le dichiarazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - c) per le richieste e le dichiarazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della dichiarazione;
18. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
19. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tassa.

Art. 29. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1.-Il soggetto passivo, intestatario dell'utenza, può inviare al Comune segnalazioni che, a seconda del contenuto, vengono classificate in:
 - a) reclami scritti;
 - b) richieste scritte di informazioni
 - c) richieste di rettifica degli importi addebitati.
1. La modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati è messa a disposizione degli utenti sul sito internet del Comune e presso gli sportelli e contiene i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con
 - e) l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - f) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - g) il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - h) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- i) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - j) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati senza utilizzare la modulistica messa a disposizione dal Comune purché la segnalazione contenga gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
 3. Gli operatori del Comune addetti al servizio telefonico o allo sportello indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
 4. Il Comune, nella risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati pervenuti dagli utenti, deve riportare il seguente contenuto essenziale:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 5. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi essenziali appena indicati, la risposta data dal Comune deve riportare anche:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 6. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta data dal Comune deve essere riportato, oltre agli elementi essenziali, anche l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 7. Le risposte alle segnalazioni di cui ai commi precedenti sono inviate dal Comune entro tempi congrui. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Comune utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 33. Riscossione e versamento

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti almeno una volta all'anno di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate. Gli inviti di pagamento dovranno specificare per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 o 3 rate massimo scadenti nei mesi di marzo, luglio e novembre oppure nei mesi stabiliti nella deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione coincidente con la prima rata.
2. L'avviso di pagamento riporta anche i contenuti prescritti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), approvato da ARERA con la Delibera n. 444/2019/R/rif e s.m.i.
3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento inviato dal Comune. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
4. Il Comune è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita dell'avviso di pagamento. Qualora sia prevista una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune per l'utilizzo di detta modalità.

Art. 34. Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate indicate negli avvisi di pagamento nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative, indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.

Art. 36. Rimborsi a seguito di richiesta scritta di rettifica

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39.-Entrata in vigore del regolamento e clausola di adeguamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Ogni altra informazione relativa alla Tassa sui rifiuti o ai Gestori dei servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio strade, è riportata nella Carta della Qualità pubblicata sul sito istituzionale del Comune nel Portale della trasparenza sui rifiuti, in cui è indicato ogni elemento utile per richiedere anche informazioni, segnalare disservizi, prenotare il ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Art. 40. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
 - 2) di approvare il nuovo Regolamento con modifiche e integrazioni per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione, insieme ai

- relativi allegati A, B e C, composto da n. 41 articoli e 3 allegati (A, B e C);
- 3) di individuare ai sensi dell'art. 3.1 della delibera ARERA n. 15/2022 lo schema II della matrice regolatoria indicata nell'art. 3 dell'allegato A (TQRIF), in considerazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi, riportati nell'allegato C del presente Regolamento TARI;
 - 4) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Su proposta del Presidente del Consiglio, attesa la necessità di provvedere con gli aggiornamenti normativi sopra riportati, si passa a votare per il conferimento dell'immediata eseguibilità al presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del .Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FABRIZIO VARRIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)